

Parti

Ricorrente: O. Tümer

Convenuto: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Dispositivo

Le disposizioni della direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, come modificata dalla direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, devono essere interpretate nel senso che ostano ad una normativa nazionale sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, come quella di cui al procedimento principale, secondo la quale un cittadino di un paese terzo che non soggiorna legalmente nello Stato membro interessato non è considerato un lavoratore subordinato, legittimato a richiedere una prestazione di insolvenza in forza, in particolare, dei crediti salariali non pagati in caso di insolvenza del datore di lavoro, mentre il medesimo cittadino di paese terzo è qualificato, ai sensi delle norme di diritto civile di tale Stato membro, come «lavoratore subordinato» avente diritto ad una retribuzione che può costituire oggetto di ricorso contro il proprio datore di lavoro davanti agli organi giurisdizionali nazionali.

(¹) GU C 250 del 31.8.2013.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 novembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Scottish Land Court — Regno Unito) — Robin John Feakins/The Scottish Ministers

(Causa C-335/13) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Politica agricola comune — Regime di pagamento unico — Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione — Articolo 18, paragrafo 2 — Riserva nazionale — Circostanze eccezionali — Principio della parità di trattamento)

(2015/C 007/10)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Scottish Land Court

Parti

Ricorrente: Robin John Feakins

Convenuto: The Scottish Ministers

Dispositivo

1) L'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) della Commissione n. 795/2004, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, come modificato dal regolamento (CE) n. 1974/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, deve essere interpretato nel senso che esso si applica, da un lato, quando un agricoltore sia in possesso dei requisiti per l'applicazione di due o più degli articoli da 19 a 23 bis di detto regolamento, come modificato dal regolamento n. 1974/2004, e, dall'altro, qualora un agricoltore, il quale sia in possesso dei requisiti per l'applicazione di almeno uno degli articoli da 19 a 23 bis del medesimo regolamento, come modificato dal regolamento n. 1974/2004, possieda anche i requisiti per l'applicazione di almeno uno degli articoli 37, paragrafo 2, 40, 42, paragrafo 3, e 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001.

- 2) L'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 795/2004, come modificato dal regolamento n. 1974/2004, è invalido, laddove impedisce ad un agricoltore, che abbia subito circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40 del regolamento n. 1782/2003, di beneficiare al contempo di un adeguamento del suo importo di riferimento, a norma di tale disposizione, e di un importo di riferimento ulteriore a partire dalla riserva nazionale, a norma di uno degli articoli da 19 a 23 bis del regolamento n. 795/2004, come modificato dal regolamento n. 1974/2004, mentre un agricoltore che non abbia fronteggiato simili circostanze e al quale sia stato attribuito un importo di riferimento calcolato in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 può cumulare tale importo ed un importo di riferimento a partire dalla riserva nazionale a norma di uno degli articoli da 19 a 23 bis del regolamento n. 795/2004, come modificato dal regolamento n. 1974/2004.

⁽¹⁾ GU C 260 del 7.9.2013.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 novembre 2014 — Repubblica italiana/Commissione europea

(Causa C-385/13 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Programma operativo regionale (POR) 2000-2006 per la regione Campania — Regolamento (CE) n. 1260/1999 — Articolo 32, paragrafo 3, primo comma, lettera f) — Procedura d'infrazione contro la Repubblica italiana riguardante la gestione dei rifiuti nella regione Campania — Decisione di non procedere ai pagamenti intermedi attinenti alla misura del POR relativa alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti)

(2015/C 007/11)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e A. Steiblytè, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 252 del 31.8.2013.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 novembre 2014 — Commissione europea/Regno del Belgio

(Causa C-395/13) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Acque reflue urbane — Direttiva 91/271/CEE — Articoli 3 e 4 — Obbligo di raccolta — Obbligo di trattamento)

(2015/C 007/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet ed E. Manhaeve, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: T. Materne e J.-C. Halleux, agenti, assistiti da E. Gillet e A. Lepièce, avocats)